

3. Un importo di 1 ECU/100 kg può essere anticipato non appena il contratto sia stato concluso o rinnovato, previa costituzione di una cauzione per un importo equivalente.

4. Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto al magazzinaggio è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della conclusione del contratto.

5. L'importo dell'aiuto è calcolato sul peso netto constatato alla data di inizio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, l'aiuto è versato soltanto se sono soddisfatti tutti gli obblighi previsti dal contratto.

Il pagamento dell'aiuto e lo svincolo delle cauzioni previste dall'articolo 3, paragrafo 1 e dall'articolo 5, paragrafo 3 hanno luogo, previo controllo dell'osservanza dei suddetti obblighi, entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del contratto.

2. L'accettazione di una dichiarazione di esportazione pone fine al regime di magazzinaggio. In tale caso non è versato alcun aiuto per il periodo in corso al momento dell'accettazione, relativamente al quantitativo oggetto della dichiarazione di esportazione.

Articolo 7

1. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta. Tali misure possono comprendere, tra l'altro, il versamento dell'importo dell'aiuto dovuto proporzionalmente al quantitativo immagazzinato e alla durata effettiva del magazzinaggio.

2. Gli Stati membri informano la Commissione di ciascuno dei casi che ritengono essere un caso di forza maggiore, nonché delle misure prese in ciascun caso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1998.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire, durante tutto il periodo del magazzinaggio contrattuale, il controllo dell'osservanza degli obblighi risultanti dal contratto; tale controllo comprende un'ispezione materiale delle merci immagazzinate, svincolate dall'ammasso o entrate all'ammasso, nonché una verifica dei relativi registri.

Le misure relative all'ispezione materiale riguardano, in particolare, la conformità delle scorte ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le possibilità di identificazione di queste ultime ed hanno lo scopo di accertare se i quantitativi immagazzinati e marcati sono conformi ai quantitativi dichiarati.

2. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, è incamerata la cauzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure nazionali prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché il modello del contratto.

Articolo 9

Anteriormente al dieci di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- i quantitativi e le qualità d'olio d'oliva per i quali sono stati conclusi o rinnovati contratti di magazzinaggio nel corso del mese precedente,
- i quantitativi complessivi di olio d'oliva, per qualità, immagazzinati alla fine del mese precedente, nonché il numero totale dei contratti in corso.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione